

”ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPIA”

STATUTO

adottato il 02/09/2019

"ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27- BIS DELLA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO B D.P.R. 26/10/1972, N. 642, COME MODIFICATO DAL COMMA 646, ART. 1 LEGGE 30/12/2018, N. 145"

TITOLO I - Denominazione - sede – durata - ambito di operatività

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli art.14 e 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Via Roma 27 Gorgonzola (MI), un'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia", in breve "A.S.D. Olimpia". L'Associazione ha durata illimitata. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Il Trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo

Articolo 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L'associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 4

L'associazione si propone di

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline: ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica acrobatica, trampolino elastico e cultura fisica, danze accademiche, danze internazionali ed eventualmente anche ogni altra disciplina ammessa nel Registro del CONI
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive
- f) organizzare, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi
- h) organizzare attività ricreative, culturali e turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche con somministrazione di alimenti e bevande.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare

quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III - Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 7

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- a. gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b. gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- c. gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'associazione o per notorietà e particolari meriti.

Articolo 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative
- dovere di astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione

Articolo 9

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 10

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

Articolo 11

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione, radiazione e causa di morte. Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo, previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO V - Risorse economiche

Articolo 12

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati
- b) quote e contributi per la partecipazione ad attività coristiche e a manifestazioni sportive
- c) eredità, donazioni e legati
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- g) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi

- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione.
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione e previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali Italiani.

Patrimonio dell'associazione - Fondo comune

Articolo 13

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo –:

- *da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;*
- *da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;*
- *da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.*

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Esercizio Sociale

Articolo 14

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario annuale per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, al quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti e le spese effettuate, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria)
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge)
- e) il Collegio dei Probiviri (se costituito)

Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

Assemblee degli associati

Articolo 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sulla bacheca sociale, la consegna di lettera semplice, l'invio di email, WhatsApp o SMS (servizio di messaggistica breve), l'informativa sul sito web dell'Associazione e relativi mezzi telematici disponibili; in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti i soci, ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio ne faccia richiesta almeno sette giorni prima affinché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali di assemblea e gli eventuali rendiconti/bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, con modalità idonee. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria

- a) approva il rendiconto economico finanziario annuale per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri del collegio dei Probiviri
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare
- d) approva gli eventuali regolamenti e le loro modifiche
- e) delibera in ordine all'esclusione degli associati
- f) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organi con finalità statutarie analoghe o strumenti per il raggiungimento degli scopi sociali
- g) delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti
- h) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Stato

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione dal Consiglio Direttivo con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci/rendiconti. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (*se eletto*) o dal collegio dei Probiviri (*se eletto*) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, e su indicazione del Presidente o del Consiglio direttivo, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).

Articolo 18

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere sono valide per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci con diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati con diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di *tre* ad un massimo di *sette* membri scelti fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente; esso elegge un segretario, anche fra i non membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto a titolo esemplificativo, al Consiglio

- 1 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- 2 - redigere i bilanci/il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea
- 3 - predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
- 8 - redigere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri
- 10 - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive
- 11 - fissare la quota associativa annuale di adesione all'associazione

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile e il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura

l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori è un organo opzionale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e dura in carica 4 anni. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell'albo dei revisori se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio ex legge.

Il collegio dei revisori

- 1 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto
- 2 - verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti
- 3 - verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- 4 - verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- 5 - verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali
- 6 - previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio
- 7 - verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente
- 8 - individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento
- 9 - vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale
- 10 - collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Collegio dei Probiviri

Articolo 23

L'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei Probiviri, in modo opzionale ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra associati e il Consiglio Direttivo. Esso è composto da 3 membri, scelti tra gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, i probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi membri.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 25

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.